



COMUNE DI AROGNO

CH-6822 Arogno

Tel.: 091 649 74 37

Fax: 091 649 90 79

e-mail: comune@arogno.ch

www.arogno.ch

Arogno, 30 agosto 2010 / av
Ris. Mun. 09.08.10, no. 552

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 04/2010 RIGUARDANTE LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LO SMALTIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

1. Premessa

Nella seduta del 16 giugno 2009 questo Lodevole consesso ha adottato il nuovo Regolamento concernente lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, dando avvio all'introduzione della tassa mista (base + sacco).

Il Regolamento è stato ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 24 novembre 2009, ciò che ha permesso di applicare le nuove disposizioni già a partire dal 1 gennaio 2010.

La Sezione enti locali ha ordinato alcune modifiche d'ufficio, che vi elenchiamo qui di seguito, e ha ordinato di trovare delle soluzioni per gli articoli 22 cpv.2, 23 cpv. 3 e 4 e art. 24 che non ha potuto ratificare per problemi giuridici e che quindi non sono presenti nel testo di legge attualmente in vigore.

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

Sono state aggiornate le basi legali su cui fonda il Regolamento.

Art. 9 cpv. 3 Imballaggi per rifiuti e consegna

L'articolo citato nel Regolamento è il 28 e non il 29.

Propone inoltre di adottare le seguenti modifiche:

2. Le modifiche proposte

Le seguenti due modifiche proposte dalla SEL sono già state introdotte nel Regolamento, essendo marginali:

Art. 5 punto 6 Raccolta dei rifiuti urbani

Proposta MM 1/2009	Proposta SEL
<i>Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurne delle nuove. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.</i>	<i>Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti non obbligatori (ai sensi delle "Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001"), rispettivamente introdurne delle nuove. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.</i>

Art. 13 punto 2 Smaltimento dei rifiuti speciali

Proposta MM 1/2009	Proposta SEL
<i>Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnate nei giorni e nei luoghi fissati dall'Ente smaltimento rifiuti in collaborazione con il Municipio. I posti di raccolta sono resi noti periodicamente.</i>	<i>Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnate nei giorni e nei luoghi fissati dall' Azienda cantonale dei rifiuti in collaborazione con il Municipio. I posti di raccolta sono resi noti periodicamente.</i>

La SEL ha inoltre formulato le seguenti osservazioni sui seguenti articoli, che sono stati per il momento stralciati dal Regolamento in attesa di una loro definizione.

Formuliamo pertanto le seguenti proposte:

Art. 22 Eventuale smaltimento di grandi quantità di rifiuti da parte di aziende

Proposta MM 1/2009	Nuova proposta
<p>1. Se in un'azienda vengono prodotti grandi quantità di rifiuti i cui costi per lo smaltimento non sono coperti dalla tassa base, la stessa è chiamata a provvedere allo smaltimento dei rifiuti per proprio conto o dando incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla Legge e autorizzato dal Municipio.</p> <p>2. Qualora ci fosse la richiesta esplicita da parte di un'Azienda, il Municipio potrà dare disposizione per lo smaltimento di questi quantitativi addebitando alla stessa i relativi costi.</p> <p>3. In questi casi l'Azienda non sarà comunque esentata dal pagamento della tassa base.</p>	<p>1. Se in un'azienda vengono prodotti grandi quantità di rifiuti i cui costi per lo smaltimento non sono coperti dalla tassa base, la stessa è chiamata a provvedere allo smaltimento dei rifiuti per proprio conto o dando incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla Legge e autorizzato dal Municipio.</p> <p>2. In questi casi l'Azienda non sarà comunque esentata dal pagamento della tassa base.</p>

Commento:

Il cpv. 2 (in grassetto) non può essere applicato in quanto i pubblici tributi devono trovare il loro fondamento in una base legale. Non basta quindi richiamare il principio della copertura dei costi, ma è necessario stabilire nel Regolamento un minimo ed un massimo. In sostanza non si può lasciare al Municipio la libera determinazione della tassa.

Ritenuto che non risulta possibile determinare un minimo ed un massimo (trattandosi di prestazioni particolari) ed essendo queste situazioni già valutate nella determinazione della tassa base, si propone di non presentare una nuova versione del cpv. 2 dell'art. 22 che quindi risulta essere stralciato.

Art. 23 Metodo di imposizione

Proposta MM 1/2009			Nuova proposta		
<p>1. Per i rifiuti solidi urbani non riciclabili, la tassa proporzionale alla quantità è riscossa sotto forma di tassa sul sacco e viene pagata mediante l'acquisto degli appositi sacchi contrassegnati dal Comune.</p> <p>2. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi ufficiali.</p> <p>3. Il Comune può sovvenzionare questo tipo di tassa per le famiglie con bambini fino al compimento di 3 anni, tramite la distribuzione gratuita annuale di sacchi.</p> <p>4. Il Municipio ha la facoltà di adottare misure d'aiuto in caso di situazioni particolari.</p> <p>5. L'entità delle tasse per questo tipo di rifiuti è fissata annualmente dal Municipio, sulla base del seguente tariffario:</p>			<p>1. Per i rifiuti solidi urbani non riciclabili, la tassa proporzionale alla quantità è riscossa sotto forma di tassa sul sacco e viene pagata mediante l'acquisto degli appositi sacchi contrassegnati dal Comune.</p> <p>2. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi ufficiali.</p> <p>3. Il Comune sovvenziona, su richiesta, questo tipo di tassa per le famiglie con bambini fino al compimento di 3 anni, tramite la distribuzione gratuita annuale di 20 sacchi da 35 l per ogni bambino.</p> <p>4. Il Comune ha la facoltà di adottare analoga misura a favore delle persone che, su prescrizione medica, utilizzano pannoloni o altro materiale igienico e sanitario.</p> <p>5. L'entità delle tasse per questo tipo di rifiuti è fissata annualmente dal Municipio, sulla base del seguente tariffario:</p>		
Categoria	Minimo	Massimo	Categoria	Minimo	Massimo
Sacco da 17 lt	Fr. 0.70	Fr. 1.20	Sacco da 17 lt	Fr. 0.50	Fr. 1.20
Sacco da 35 lt	Fr. 1.40	Fr. 2.40	Sacco da 35 lt	Fr. 1.00	Fr. 2.40
Sacco da 60 lt	Fr. 2.40	Fr. 4.10	Sacco da 60 lt	Fr. 1.80	Fr. 4.10
Sacco da 110 lt	Fr. 4.40	Fr. 7.50	Sacco da 110 lt	Fr. 3.20	Fr. 7.50
Fascetta contenitore 800 lt	Fr. 32.00	Fr. 55.00	Fascetta contenitore 800 lt	Fr. 23.50	Fr. 55.00

Commento:

Cpv. 3: È stato specificato il numero di sacchi per bambino concessi alle famiglie che hanno diritto all'agevolazione. Tale modifica si rende necessaria in quanto la base legale non era sufficiente, rendendo la delega al Municipio troppo ampia.

Cpv. 4: si sono specificate le condizioni da adempiere per ottenere l'agevolazione di cui al cpv. 3. La SEL ha infatti ritenuto che l'articolo non fosse sufficientemente specificato, ciò che rende la base legale insufficiente.

MM modifiche Reg. rifiuti

Cpv. 5: ritenuto che già per il 2010 si sono applicati i minimi delle tariffe, nel caso di riduzione dei costi del servizio il Municipio non avrebbe più la possibilità di ridurre il prezzo dei sacchi. Si propone pertanto di ampliare, verso il basso, la forchetta delle tariffe per i sacchi.

Art .24 Tassa per prestazioni di servizio particolari

Proposta MM 1/2009	Nuova proposta
<ol style="list-style-type: none">1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.3. Per la consegna di apparecchi di apertura dei contenitori (touch, schede magnetiche o altro), il Municipio può prelevare una tassa pari al costo dell'apparecchio.4. L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.	<i>Stralciato</i>

Commento:

La SEL ritiene che il termine "prestazioni particolari" vada precisato e che la delega a favore del Municipio risulti troppo ampia.

Discutendo con il nostro ispettore, risultando difficile, se non impossibile, prevedere i casi d'applicazione dell'articolo, si ritiene di proporre lo stralcio integrale dell'articolo. Nel caso in cui si dovesse prevedere l'introduzione di qualche misura particolare (vedi schede o altro) si proporrà l'introduzione di un articolo, a conoscenza di maggiori informazioni.

3. Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie sono da prevedere per la distribuzione gratuita dei sacchi alle famiglie con figli d'età inferiore ai 3 anni.

Al momento attuale il minor introito della tassa sarebbe il seguente:

20 sacchi da 35 l x 40 bambini = Fr. 1'120.-

La misura ci sembra pertanto ampiamente sopportabile.

4. Procedura d'approvazione

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto, per l'allestimento del necessario preavviso, alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni.

Per l'approvazione è necessaria la maggioranza semplice dei membri del Legislativo (art. 61 cpv. 1 LOC).

Vi ringraziamo per l'attenzione, restiamo a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler

d e c i d e r e:

a) Sono approvate le modifiche al Regolamento concernente lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, come descritto nel presente messaggio, ed in particolare agli articoli 5 cpv. 6; 13 cpv. 2; 22 cpv. 2 (stralcio); 23 cpv.3, 4 e 5; 24 (stralcio);

b) La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Corrado Sartori

Il Segretario
Alessandro Vanini